

I **principali obiettivi** della riforma possono essere individuati:

- nella **rielaborazione della struttura delle fattispecie incriminatrici poste a tutela degli interessi tradizionalmente tutelati in materia alimentare** (la salute pubblica e i delitti contro l'industria e il commercio), per adeguare la disciplina punitiva al cambiamento del sistema di produzione, trasformazione e vendita di beni alimentari;
- nell'**individuazione di strumenti idonei a contrastare fenomeni particolarmente gravi di frode alimentare**, che si manifestano attraverso condotte illecite svolte in forma stabile e organizzata nell'ambito delle attività d'impresa.

Per perseguire tali obiettivi, il disegno di legge, che si compone di **13 articoli**:

- dedica un **apposito capo del codice penale** ai delitti di comune **pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza di acque, alimenti e medicinali**, nel quale inserisce fattispecie di pericolo concreto (articolo 1) in particolare:
 - modificando le fattispecie di **avvelenamento di acque o sostanze alimentari** (art. 439 c.p.) e di **adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari** (art. 440 c.p.), equiparando i **medicinali alle acque destinate all'alimentazione e agli alimenti**, ed estendendo le pene anche all'imprenditore che produce, tratta o compone alimenti, medicinali o acque destinate all'alimentazione, in violazione delle leggi o dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali, o comunque inadatti al consumo umano o nocivi, rendendoli pericolosi per la salute pubblica; modifica la fattispecie di adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute (art. 441 c.p.);
 - inserendo i **nuovi delitti di importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi** (art. 440-bis c.p.), di **omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi** (art. 440-ter) e di **informazioni commerciali ingannevoli o pericolose** (art. 440-ter c.p.);
 - **abrogando i delitti di adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute** (art. 442 c.p.) e di **commercializzazione di sostanze destinate all'alimentazione** che, pur non essendo contraffatte né adulterate, siano comunque pericolose per la salute pubblica (art. 444 c.p.);
 - inserendo nel codice penale il **delitto di disastro sanitario** (art. 445-bis c.p.) ed aggrava, in generale, le pene accessorie applicabili in caso di condanna per un **delitto di comune pericolo contro la salute pubblica**.
- apporta alcune **modifiche al codice penale**, volte alla **ridefinizione del sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari**, intervenendo sia sulla sfera applicativa – al fine di ricomprendere anche attività illecite che attualmente non risultano punibili – sia sul piano edittale (articolo 2). In particolare:
 - integrando la rubrica del Titolo VIII – attualmente dedicato ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio – prevedendo l'espresso richiamo al patrimonio agroalimentare;
 - creando un nuovo Capo II bis dedicato specificamente ai delitti contro il patrimonio agro-alimentare;
 - inasprendo il trattamento sanzionatorio della contraffazione dei segni di denominazione protetta e indicazione geografica dei prodotti agro-alimentari tramite alcune modifiche l'art. 517-quater;

- introducendo i nuovi reati di agropirateria (art. 517-quater. 1), frode in commercio di alimenti (art. 517-sexies), frode in commercio di alimenti con segni mendaci (517-septies) nonché la disciplina delle circostanze aggravanti relative a tali ultimi due delitti (517-octies); o introducendo un'ulteriore disciplina delle pene accessorie per i delitti contro il patrimonio agro-alimentare.
- **amplia il catalogo dei reati** per i quali è consentita la confisca allargata aggiungendovi le fattispecie di associazione a delinquere realizzata allo scopo di commettere i delitti di frode nel commercio di alimenti (nuovo art. 517-sexies c.p.) e di commercio di alimenti con segni mendaci (nuovo art. 517-septies c.p.) (articolo 3);
- apporta le **modifiche necessarie ad armonizzare il codice di procedura penale e le relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie** alla riforma dei reati agroalimentari (articolo 4);
- **modifica la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche** (di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231), attraverso la previsione di uno specifico modello organizzativo di gestione e controllo finalizzato alla prevenzione dei reati agroalimentari e l'integrazione del catalogo dei "reati presupposto", ricomprendendo nella sistematica della responsabilità da reato sia le fattispecie poste a tutela del mercato dei prodotti agroalimentari che quelle a tutela della salute pubblica (articolo 5);
- apporta diverse modifiche alla legge n. 283 del 1965, che contiene la disciplina principale in tema di produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e degli illeciti ad esse connessi. In particolare:
 - - inserisce la **disciplina di delega di funzioni da parte del titolare di un'impresa alimentare**, per facilitare l'individuazione del soggetto penalmente responsabile degli illeciti in campo alimentare nell'ambito dell'organizzazione aziendale,
 - introduce invece una **serie di reati e di illeciti amministrativi volti a rafforzare la tutela della sicurezza degli alimenti**;
 - inserisce nella legge n. 263/1962 la disciplina delle **modalità di estinzione dei reati in materia agroalimentare**.
- amplia il catalogo delle fattispecie per cui è consentito lo **strumento investigativo delle operazioni sotto copertura**, con l'inclusione di alcuni reati contro il patrimonio agroalimentare (articolo 7);
- punisce come contravvenzione (e non più come illecito amministrativo) la **condotta degli operatori del settore alimentare e dei mangimi che impediscono, ostacolano o comunque non consentono agli organi di controllo la ricostruzione della rintracciabilità degli alimenti** di cui all'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002; il nuovo reato è punito con la pena dell'ammenda da euro 600 a 6.000 (articolo 8);
- esclude gli alimenti dall'ambito di applicazione della disciplina a tutela della qualità, origine e provenienza dei prodotti, prevista dai commi 49 e 49-bis dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 (articolo 9);
- stabilisce che, ai fini della destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria, la disciplina prevista dall'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99, trovi applicazione anche in riferimento ai **nuovi delitti contro il patrimonio agroalimentare** (articolo 10);
- interviene in **materia di classificazione degli oli di oliva e di sansa di oliva**, e ridisciplina, anche sul piano sanzionatorio, i divieti e gli obblighi a carico degli

- operatori ai fini della vendita o della messa in commercio per il consumo o della detenzione per uso alimentare dei suddetti olii (articolo 11);
- contiene la disciplina relativa alle abrogazioni e alle norme transitorie, nonché la clausola di invarianza finanziaria (articoli 12 e 13).